



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

## DETERMINAZIONE

**Oggetto: Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2021.**

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e ss.mm.;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione n. 1864/23 del 06.05.2020 con il quale al Dott. Antonio Montisci sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso la Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii (Testo Unico sugli Enti Locali);
- VISTA la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre del 2000, che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico ed il relativo manuale operativo della Blue tongue;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

(«normativa in materia di sanità animale») e ss.mm.ii;

- VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;
- VISTO il dispositivo dirigenziale DGSAF prot. 17522 del 26 giugno 2019 su “Febbre catarrale degli ovini (blue tongue) – Misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale che abroga e sostituisce il Dispositivo Dirigenziale prot. 6478 del 10 marzo 2017 e ss.mm.ii.
- VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSAF 17083 del 28/07/2020 recante “focolai clinici da Blue tongue virus, sierotipo BTV-4”.
- VISTA La Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 di ulteriori norme di settore”;
- VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 32 recante “Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie” che all'art 6 proroga di dodici mesi i termini previsti dai commi 3, 4, 8 e 12 dell'articolo 47;
- VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale del 24 marzo 2021 n. 11/29 recante “Indirizzi per l'utilizzo del contributo a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per lo svolgimento di attività di interesse specifico della Regione. Anno 2021”.
- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2020 n. 7/4, che ha individuato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari "G. Pegreffi" quale ente incaricato dell'acquisto di vaccini per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da fornire ai Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS Sardegna anno 2020;
- RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 543, prot 15077 del 25/06/2020 recante “Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue). Adempimenti anno 2020;
- CONSIDERATO che il sistema di sorveglianza ha consentito di individuare anche nell'anno 2020 alcuni focolai (tipo sieroconversione) per il sierotipo 4 (SBTV4);
- CONSIDERATO che dal mese di dicembre 2020 è stata rilevata, dopo circa due anni dagli ultimi focolai confermati, una nuova ondata epidemica per il sierotipo 3 (SBTV3) che ha finora interessato, come nell'anno 2018, il territorio della Sardegna sud occidentale;
- PRESO ATTO che non sono attualmente disponibili presidi immunizzanti verso SBTV3 e che pertanto al fine



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

di limitare un eventuale diffusione occorre che in tutte le aziende con animali di specie sensibili siano applicate efficaci misure di profilassi diretta rivolte alla lotta verso l'insetto vettore;

VISTE le risultanze dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini nella seduta del 08/03/2021 che hanno evidenziato l'esigenza di effettuare anche per l'anno 2021 un programma vaccinale contro la Blue tongue, in particolare relativamente al sierotipo 4 (SBTV4), esteso a tutte le rimonte della specie ovina e con particolare riferimento a quelle allevate nei territori a maggior rischio;

CONSIDERATO che nel corso della suddetta UCR sono state segnalate talune difficoltà relativamente all'approvvigionamento di nuove dosi di vaccino per tutto l'anno 2021;

CONSIDERATO che in base alle comunicazioni, riguardo alle giacenze di dosi di vaccino, rese al Servizio di sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dai competenti Servizi veterinari delle ASL dell'ATS e dall'IZS Sardegna risultano disponibili ed in corso di validità, per tutto l'anno 2021, circa 360.000 dosi per SBTV4;

CONSIDERATO che si deve necessariamente procedere ad ottimizzare l'utilizzo delle scorte vaccinali attualmente a disposizione;

CONSIDERATO pertanto necessario aggiornare la strategia vaccinale di cui alla Determinazione del Direttore del Servizio di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 543, prot 15077 del 25/06/2020 "Misure di profilassi diretta e indiretta contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2020";

VISTO il documento tecnico elaborato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OEVR) recante "Proposta vaccinazione 2021 Bluetongue Sardegna" del 30/03/2021;

TENUTO CONTO che la Blue tongue si manifesta in forma grave negli ovini e che la vaccinazione in tali animali contribuirà a proteggere il patrimonio ovino dalla forma clinica, evitando così i danni diretti derivanti dalla malattia;

TENUTO CONTO che la corretta applicazione di efficaci misure di profilassi diretta e, qualora possibile, di profilassi indiretta concorrerà a ridurre il rischio di epidemie a causa della circolazione virale;

VALUTATO il rischio di possibilità di nuovi casi di malattia in Sardegna in assenza di ulteriori interventi specifici di profilassi diretta e indiretta e la necessità, quindi, di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni;

RITENUTO di dover adottare le necessarie misure finalizzate a proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia in assenza di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

interventi specifici di profilassi diretta e indiretta anche al fine che possano essere consentite le movimentazioni di animali di specie sensibili;

ACQUISITO il parere di competenza del Ministero della Salute e del CRN dell'IZSAeM.

## DETERMINA

### ART. 1 - Obiettivi

1. Il presente provvedimento con i relativi allegati dispone misure di polizia veterinaria di lotta e controllo della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio regionale.
2. I principali obiettivi del programma regionale di vaccinazione obbligatoria sono:
  - a) Proteggere dalla forma clinica il patrimonio zootecnico isolano dai danni derivanti dall'infezione del virus della Blue tongue (BT);
  - b) Limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e le conseguenti misure restrittive anche al fine di consentire le movimentazioni di animali di specie sensibile;
  - c) Limitare la probabilità di diffusione dell'infezione dalle aree infette verso i restanti territori.

### ART. 2 - Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria per l'anno 2021

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria per BT, tutti gli allevamenti ovini sulla base del programma di vaccinazione di cui all' **Allegato 1**.
2. La gestione dei programmi di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL della ATS Sardegna.
3. Il Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale, con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Sardegna (OEVR), coordina e verifica lo stato di avanzamento delle attività sul territorio regionale fornendo, nel caso, le opportune indicazioni in merito.
4. L'effettuazione dei programmi di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari delle ASSL della ATS Sardegna e/o a veterinari convenzionati o liberi professionisti ovvero a medici veterinari all'uopo individuati e autorizzati dagli stessi Servizi Veterinari. Possono altresì essere autorizzati dalle ASSL della ATS Sardegna, per il tramite dei Servizi veterinari competenti per territorio, i veterinari individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

5. I veterinari liberi professionisti e/o aziendali individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria predispongono un programma di vaccinazione aziendale da presentare al competente Servizio veterinario di Sanità Animale della ASSL della ATS in cui sono indicati i tempi di intervento e il numero dei capi da vaccinare. In relazione al programma vaccinale presentato, il Servizio veterinario della ASSL consegna al veterinario incaricato, le dosi di vaccino necessarie e il brogliaccio di stalla con l'elenco dei capi presenti.
6. I vaccini per la campagna di vaccinazione obbligatoria sono resi disponibili ai Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL per il tramite dell'IZS della Sardegna. Dal momento che una volta aperti i flaconi di vaccino possono essere utilizzati nel breve periodo, l'attività di profilassi vaccinale deve essere organizzata su tutto il territorio regionale riducendo al minimo lo spreco di dosi vaccino.
7. Le spese relative all'acquisto di vaccino e gli interventi di vaccinazione non compresi nel comma 1, fino ad eventuali nuove indicazioni, sono a carico degli allevatori che si avvarranno di veterinari libero professionisti e/o aziendali di loro scelta e autorizzati dalle ASSL della ATS Sardegna per il tramite dei competenti Servizi veterinari.
8. Tutte le operazioni di vaccinazione sono registrate dai Servizi veterinari delle ASSL competenti per territorio nel sistema informativo SANAN in base alla tempistica di cui all'art. 7 comma 1; con l'utilizzo della scheda SBT09 di cui al Sistema informativo della BT, sulla base dei relativi verbali di vaccinazione individuale di cui all'**Allegato 2** per gli animali di specie ovina e di cui all'**Allegato 3** per gli animali di specie bovina, bufalina e caprina non oggetto di vaccinazione obbligatoria ai sensi del presente provvedimento.
9. Gli animali delle specie sensibili individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica di cui al "Sistema Informativo Nazionale Blue tongue" sono esclusi dalla vaccinazione.

### **ART. 3 - Misure di profilassi diretta: lotta all'insetto vettore**

1. In tutte le aziende zootecniche, al fine di ottimizzare la biosicurezza aziendale e ridurre il rischio di infezione, è fortemente raccomandato ai proprietari e/o detentori degli animali di mettere in atto efficaci misure di lotta all'insetto vettore, secondo le strategie indicate nell' **Allegato 4** della presente Determinazione. I Servizi veterinari delle ASSL competenti per territorio, i veterinari aziendali o liberi professionisti e i tecnici degli altri Enti preposti svolgono attività di educazione sanitaria illustrando, anche con il supporto di apposito materiale grafico, le più comuni strategie di lotta all'insetto vettore schematizzate nell'**Allegato 4** e consegnando agli stessi allevatori materiale divulgativo sulla Profilassi sanitaria diretta contro la BT.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

2. Per monitorare l'efficacia delle strategie adottate di cui all'**Allegato 4**, l'IZS della Sardegna di concerto con l'OEVR effettua verifiche periodiche (follow-up) su aziende selezionate già sede di trappola fissa.
3. Gli enti coinvolti svolgono, ciascuno per quanto di propria competenza, le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.

#### **ART. 4 - Unità di Crisi Regionale (U.C.R.) per la Blue tongue**

1. L'Unità di Crisi Regionale (U.C.R.), è istituita secondo il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico.
2. L'U.C.R. presieduta e coordinata dal Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o da un suo delegato, è convocata di concerto con il Ministero della Salute, al fine di assolvere ai compiti previsti dal Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico sia in fase ordinaria sia in fase di emergenza;
3. L'U.C.R. ha sede presso i locali dell'Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta almeno da:
  - a) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare o suoi delegati;
  - b) un rappresentante del Ministero della salute;
  - c) un rappresentante del CESME;
  - d) uno o più dirigenti dei Servizi veterinari delle ASL della ATS Sardegna;
  - e) un rappresentante dell'Assessorato della difesa dell'ambiente;
  - f) un rappresentante dell'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale;
  - g) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
  - h) un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
  - i) un rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari;
  - j) un funzionario amministrativo dell'Assessorato con funzioni di segretario verbalizzante.
4. In ragione delle esigenze e delle argomentazioni legate all'ordine del giorno, il Presidente dell'UCR può integrare la stessa con dirigenti dei Servizi Veterinari competenti per territorio delle diverse aree funzionali, dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o con altre figure che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale, di cui si ritenga opportuna la partecipazione.
5. I rappresentanti di cui al comma 3 sono individuati, a seguito della convocazione dell'UCR, ad opera dei rispettivi Responsabili degli Enti coinvolti.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

#### **ART. 5 - Obblighi, adempimenti, sanzioni e indennizzi**

1. I proprietari o detentori di animali di specie sensibili devono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi indiretta, in particolare provvedendo al contenimento degli animali da sottoporre a vaccinazione.
2. I casi di rifiuto alla profilassi vaccinale obbligatoria dovranno essere documentati dai competenti Servizi veterinari della ASSL utilizzando l'apposito verbale di cui all'**Allegato 5**. Gli stessi Servizi veterinari della ASSL richiederanno al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emanazione di apposita ordinanza secondo il modello di cui all'**Allegato 6**, al fine dell'effettuazione coattiva delle attività di profilassi vaccinale.
3. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano a quanto previsto all'art. 2, comma 1, o che si siano sottratti all'esecuzione del Programma di vaccinazione, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i contravventori al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 che, per i casi specifici previsti dal presente provvedimento, sono quelle fissate dall'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che vanno da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14 e non hanno diritto al riconoscimento di eventuali indennità per danni conseguenti a focolai di malattia, indipendentemente dal sierotipo del virus all'origine del focolaio.

#### **ART. 6 Risorse**

1. I costi per l'acquisto di eventuali ulteriori dosi di vaccino che dovessero rendersi necessarie, oltre a quelle già acquistate e residue della precedente annualità e pertanto disponibili e utilizzabili da subito per l'attuale campagna vaccinale, sono a carico della Regione Sardegna con le risorse stanziare nel capitolo di spesa SC05.0403 Missione 13, Programma 2 del bilancio regionale anno 2021.
2. Le spese aggiuntive per la vaccinazione saranno determinate sulla base di eventuali ulteriori fabbisogni rilevati dai Servizi veterinari delle ASSL dell'ATS.

#### **ART. 7 - Flusso Dati**

1. È onere dei Direttori dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASSL della ATS Sardegna garantire la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle attività di profilassi vaccinale effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell'apposito sistema informativo SANAN del portale VETINFO con cadenza settimanale.
2. L'OEVR, ha cura di valutare la situazione epidemiologica e supportare i Servizi veterinari competenti per





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

territorio per gli adempimenti inerenti sia alle attività di vaccinazione da svolgere in ciascun territorio sia al flusso dei dati e delle informazioni, in particolare relativamente all'elenco delle aziende ricadenti in aree a circolazione virale.

3. È compito dell'IZS della Sardegna e di ogni Servizio di Sanità Animale della ASSL competente per territorio compilare, aggiornare e tenere agli atti il registro di cui all'**Allegato 7** per ognuno dei lotti di vaccino utilizzati.
4. È d'obbligo per i Direttori dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASSL della Sardegna, anche attraverso i propri referenti appositamente individuati, comunicare con cadenza mensile al Servizio sanità pubblica e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, il numero delle dosi di vaccino residue per ognuno dei lotti utilizzati distinti per sierotipo sul proprio territorio di competenza.
5. Parimenti l'IZS della Sardegna dovrà comunicare con uguale cadenza al Servizio sanità pubblica e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il numero delle dosi di vaccino per ognuno dei lotti utilizzati distinti per sierotipo in giacenza presso i propri locali.

#### **ART. 8 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Determinazione si rimanda alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
2. I Sindaci, il Servizio Sanità pubblica veterinaria e di sicurezza alimentare regionale, i Servizi veterinari delle ASSL della ATS Sardegna, l'IZS Sardegna, le forze dell'Ordine e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare la presente Determinazione.
3. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, verifica con il supporto dell'OEVR lo stato di avanzamento delle attività previste dal presente provvedimento e nel caso provvede con propri atti ad indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
4. Le misure di profilassi diretta e indiretta sono soggette a continue verifiche e aggiornamenti a opera di questo Assessorato in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e all'evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio regionale.
5. La presente Determinazione può essere modificata o sostituita con analogo provvedimento, in relazione ad eventuali modificazioni della normativa, a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale o sulla base delle eventuali disponibilità di dosi vaccinali.
6. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità  
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale qualora necessario provvede con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative e/o chiarimenti in linea con quanto stabilito nel presente provvedimento e nel caso ad aggiornare i relativi allegati dello stesso.

7. La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 21, comma 9 della Legge regionale n° 31/98 e s.m.i., sarà pubblicata nel sito internet [www.regione.Sardegna.it](http://www.regione.Sardegna.it), e ha validità per l'anno 2021.

**Il Direttore del Servizio**

Antonio Montisci

